

Ordinanza
che adegua ordinanze in vista dell'entrata in vigore del
Codice di diritto processuale penale

Avamprogetto

del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 22 ottobre 2003¹ sulle spese della procedura penale federale è abrogata.

II

L'ordinanza del 21 novembre 2007² sull'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione è abrogata.

III

L'ordinanza del 10 novembre 2004³ sulla comunicazione è modificata come segue:

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007⁴ (CPP), ordina:

IV

L'ordinanza del 10 novembre 2004⁵ sull'inchiesta mascherata (OFIM) è modificata come segue:

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 445 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007⁶ (CPP), ordina:

¹ RS 312.025

² RS 312.05

³ RS 312.3

⁴ RS 312.0

⁵ RS 312.81

⁶ RS 312.0

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Contenuto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente ordinanza definisce le disposizioni d'esecuzione sull'inchiesta mascherata in virtù degli articoli 286-298 CPP.

² Le disposizioni delle sezioni 4 e 5 si applicano unicamente ai procedimenti penali della Confederazione.

Art. 2

¹ I documenti relativi all'intervento devono essere tenuti in modo da consentire in ogni momento una visione d'insieme completa ed esatta dell'attività dell'agente infiltrato.

² Se agli agenti infiltrati è stata assegnata un'identità fittizia o se è loro stato garantito l'anonimato ai sensi dell'articolo 288 capoverso 2 CPP, i documenti che potrebbero fornire informazioni sull'identità fittizia o sulla vera identità degli agenti vanno conservati separatamente dagli atti procedurali.

Art. 3, rubrica, nonché frase introduttiva

Richiesta del pubblico ministero

La richiesta del pubblico ministero all'Ufficio federale di polizia in virtù dell'articolo 295 capoversi 1 e 2 CPP comprende in particolare i punti seguenti:

Art. 4

¹ Il pubblico ministero notifica all'Ufficio federale di polizia i nomi delle persone autorizzate a firmare.

² In mancanza di una comunicazione preventiva, la richiesta è firmata dal procuratore.

Art. 5 cpv. 2 e 3

² Se il pubblico ministero riceve il denaro tramite l'Ufficio federale di polizia, esso è restituito in franchi svizzeri e nello stesso importo all'Ufficio federale o alla Banca nazionale.

³ Il pubblico ministero provvede personalmente a cambiare il denaro nella valuta di cui necessita.

Art. 6

Le spese per preparare il denaro e le ulteriori spese connesse al suo ritiro sono a carico del pubblico ministero richiedente.

Art. 12

¹ Se durante o dopo l'intervento sono indispensabili misure per proteggere la vita e l'integrità personale degli agenti infiltrati, delle persone di contatto o dei loro familiari, l'Ufficio federale di polizia fornisce prestazioni adeguate oppure assume integralmente o parzialmente le relative spese.

² Se la minaccia alla vita e all'integrità personale è stata provocata o incrementata intenzionalmente o per grave negligenza da un comportamento errato dell'avente diritto, l'Ufficio federale di polizia può ridurre adeguatamente le prestazioni o rifiutarle integralmente.

³ Di massima, l'assunzione delle spese è possibile unicamente per le misure precedentemente approvate dall'Ufficio federale di polizia. In caso di urgenza si può rinunciare all'approvazione preventiva.

Art. 13 cpv. 1 e 3

¹ Per l'impiego di un agente infiltrato di un'altro corpo di polizia svizzero o straniero in virtù dell'articolo 287 CPP, l'Ufficio federale di polizia stipula un contratto di diritto pubblico con il servizio svizzero o straniero competente.

³ *Abrogato*

Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva, e 2

¹ Nel quadro della politica assicurativa della Confederazione, l'Ufficio federale di polizia può stipulare in singoli casi per gli agenti infiltrati di un corpo di polizia straniero in particolare le assicurazioni seguenti:

² L'Ufficio federale di polizia può assumere le spese per la stipulazione di un'assicurazione malattie se, in virtù del diritto applicabile, la persona impiegata è soggetta all'obbligo d'assicurazione in Svizzera.

V

L'ordinanza del 24 ottobre 1979⁷ concernente la giustizia penale militare (OGPM) è modificata come segue:

Art. 37a Inchiesta mascherata (art. 73a-73n PPM) (nuovo)

Ai procedimenti penali militari si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza del 10 novembre 2004⁸ sull'inchiesta mascherata (OFIM).

VI

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

⁷ SR 322.2

⁸ RS 312.81